



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

PROCEDURA APERTA

**PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON TRE OPERATORI ECONOMICI,
AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO**

CIG 95531737BF

DISCIPLINARE DI GARA



Sommario

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
1.4 GESTORE DEL SISTEMA	8
2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2 CHIARIMENTI.....	8
2.3 COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	9
4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	10
5. SOGGETTI AMMESSI GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
6. REQUISITI GENERALI	12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	13
7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	13
7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	13
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	14
8. AVVALIMENTO	15
9. SUBAPPALTO.....	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	16
11. SOPRALLUOGO.....	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	24
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	27

15.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	28
15.3.1	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.....	28
15.3.2	DOCUMENTAZIONE A CORREDO	30
15.3.3	DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	31
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	32
17.	CONTENUTO BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	33
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	34
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	35
18.2	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOCMIA	35
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA	35
18.4	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA	36
18.5	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	36
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	36
20.	SVOLGIMENTO DELLA GARA - INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	37
20.1	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	37
20.2	APERTURA BUSTA A – ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	38
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	39
22.	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO	40
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
24.	ACCESSO AGLI ATTI.....	41
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	41

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 21 del 16/12/2022, questa Amministrazione ha deliberato di bandire una procedura finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del Codice, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La gara, che si terrà il giorno **26/01/2023**, dalle ore **10:00**, è stata indetta mediante bando trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea in data 16/12/2022, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. **149 del 21/12/2022**, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

In applicazione dell'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani¹ dovranno essere rimborsate all'Agenzia del Demanio dagli aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Marina Santeusanio.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito, per brevità, anche solo "Sistema").

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'Agenzia del demanio – Direzione Servizi al Patrimonio (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;

¹ Le spese di pubblicazione del bando sulla GURI ammontano, complessivamente, ad euro 1.078,27 IVA inclusa; non appena note le spese totali, inclusive delle ulteriori pubblicazioni di legge, le stesse verranno comunicate prontamente agli aggiudicatari ai fini del rimborso, ripartite tra gli stessi in parti uguali. Su espressa richiesta degli aggiudicatari, la Stazione Appaltante, consentirà il rimborso rateizzato nel limite dei sessanta giorni di cui all'art. 216, comma 11, del Codice e del Decreto del MIT del 02/12/2016.

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" (**Allegato A**);

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato

qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.]

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement

L'account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) tramite l'account rilasciato in fase di registrazione;
- 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'**Agenzia del demanio – Direzione Servizi al Patrimonio**, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare e relativi allegati:
 - Allegato A – Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione;
 - Domanda di partecipazione;
 - DGUE;
 - Dichiarazione integrativa;
 - Patto di integrità;
 - Informativa privacy;
- Atto di adesione;
- Condizioni dell'Accordo Quadro (Schema di contratto)

La documentazione di gara può essere reperita sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Forniture e altri Servizi).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **le ore 12,00** del giorno **16/01/2023**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. **Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 19/01/2023 in formato elettronico**, mediante pubblicazione in

forma anonima sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura. Ai concorrenti abilitati verrà inoltre inviata una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al successivo paragrafo **20.1** avvengono presso il Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende quindi validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, ad eccezione del soccorso istruttorio che verrà recapitato a tutti i componenti del raggruppamento.

In caso di consorzi stabili la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'affidamento è costituito da un unico lotto in quanto – come segnalato dal Responsabile unico del procedimento – è necessario garantire una uniformità di condizioni e servizi applicabili a profili professionali analoghi assegnati alle sedi dell'Agenzia sul territorio, per società di somministrazione.

L'oggetto è un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato (CPV 79620000-6), **che sarà stipulato con tre (3) operatori selezionati** all'esito della presente procedura ed eseguito con le modalità previste al comma 4 lett.

c) della precitata disposizione, ossia riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro in ordine ai profili professionali da assumere, restando ferme le condizioni di cui all'offerta economica presentata nell'ambito della presente procedura di affidamento.

Resta inteso che – fermo quanto previsto all'art. 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016 - **si procederà alla stipula anche laddove il numero degli aggiudicatari fosse inferiore a tre**, osservando, se del caso, le modalità di esecuzione previste al comma 3 del suindicato art. 54.

Il servizio ha carattere unitario di talché non sono individuate prestazioni principali e secondarie.

L'importo presunto dell'affidamento è di **€ 300.000,00 (euro trecentomila/00)** al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Detto importo è stato calcolato sulla base del dato storico, considerando i diversi progetti avviati dall'Agenzia e la necessità costante di sostituzione del personale in maternità.

L'importo così determinato rappresenta il corrispettivo massimo che nel complesso potrà essere riconosciuto agli aggiudicatari (anche ove in numero inferiore a tre), al netto della retribuzione dei lavoratori in somministrazione, durante l'intera durata dell'Accordo Quadro, senza che sia in alcun modo garantito il raggiungimento del valore in questione.

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale:

- l'importo degli oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali è pari a € 0,00 in quanto detti rischi sono assenti;

- in analogia a quanto disposto dall'art. 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera

L'accordo quadro è finanziato con fonti di finanziamento provenienti dal capitolo 3901 ovvero con fondi assegnati a progetti speciali comunque finanziati con disponibilità dell'Agenzia.

Il codice CIG attribuito alla procedura è il seguente: 95531737BF

3.1 REVISIONE DEL PREZZO

Gli importi orari sui quali applicare il rialzo percentuale secondo quanto indicato al par. 17 del presente disciplinare - corrispondenti alle retribuzioni lorde mensili diviso 156 (divisore contrattuale) - potranno subire variazioni in aumento in ragione di eventuali rinnovi contrattuali successivi alla pubblicazione della procedura di gara; in tal caso, la percentuale proposta sarà applicata ai nuovi importi contrattuali.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà la durata di **3 (tre)** anni decorrenti dalla relativa stipula.

Ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere prorogata, agli stessi o più favorevoli, per la Stazione Appaltante, prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione dei nuovi contraenti. L'Accordo Quadro cesserà in ogni caso di produrre effetti qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato al **paragrafo 3** del presente Disciplinare.

5. SOGGETTI AMMESSI GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nelle forme singole e associate ivi previste, che siano in possesso dei requisiti **di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico – organizzativa** dettagliati nel presente disciplinare. Nei limiti di cui all'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione è ammessa anche in forma associanda.

Ai concorrenti plurisoggettivi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. L'art. 48 del Codice sarà osservato, nei limiti della compatibilità, anche per i soggetti di cui alle lettere f) e g) del succitato articolo 45, i quali, ai fini della partecipazione alla gara, dovranno quindi rifarsi, per quanto possibile, alle previsioni del presente documento relative ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di concorrenti.

E' **fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa **alla gara** in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa **alla gara** in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e, laddove non intendano partecipare in proprio, i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del medesimo decreto legislativo, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione, di cui al punto 1 del presente Disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **fatto divieto** di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice e - ove non partecipino in proprio - di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata la partecipazione dell'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta l'esclusione dalla gara, salvo che, in sede di presentazione dell'offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro partecipante alla gara:

- indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione;
- dichiarino di aver formulato autonomamente l'Offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto.

In tal caso il concorrente sarà invitato, a mezzo PEC, a produrre ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione, anche di fatto, non ha influito sulla formulazione dell'offerta. L'Amministrazione procederà all'esclusione dei concorrenti delle cui offerte accerti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (**Allegato IV**) costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati nel presente disciplinare, avviene attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – **FVOE**) secondo le istruzioni ivi riportate.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I requisiti di idoneità professionale sono i seguenti:

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell'Accordo Quadro, indicando data e numero di iscrizione;
- b) **iscrizione all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 276/2003;**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce preferibilmente d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) di aver realizzato un **fatturato globale medio annuo**, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (ossia 2019/2020/2021) non inferiore ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00), al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge;

Tale requisito è richiesto per garantire la partecipazione di operatori economici dotati di adeguata capacità economico-finanziaria.

Per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito, **che sarà richiesta in caso di aggiudicazione**, andrà fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- d) di aver realizzato, nel triennio precedente (ossia 2019/2020/2021) presso un ente pubblico o un privato, **un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato** di importo, relativo alla remunerazione percepita dall'Agenzia di somministrazione, non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

La comprova del requisito, **che sarà richiesta in caso di aggiudicazione**, andrà fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- in caso di servizio prestato a favore di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico, mediante originale o copia conforme del certificato rilasciato dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- in caso di servizio prestato a favore di un committente privato, mediante originale o copia autentica del certificato rilasciato dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- e) di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio **sistema di gestione della qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- f) di essere in possesso di una valutazione di conformità del **proprio sistema di gestione della responsabilità sociale di impresa** alla norma SA8000;

La comprova dei requisiti di cui ai punti e) ed f), **che sarà richiesta in caso di aggiudicazione**, andrà fornita mediante un certificato di conformità dei sistemi di gestione alle relative norme sopra citate, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al punto 7.1 lett. a) e b) (relativi all'iscrizione alla CCIAA e all'Albo ministeriale) devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo al servizio analogo di cui al precedente **punto 7.3 lett. d)** deve essere posseduto **per intero** da una delle componenti del raggruppamento.

I requisiti di cui ai punti 7.3 lett. e) e f) (relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione della qualità e della responsabilità sociale di impresa) dovranno essere posseduti da ciascuno degli operatori economici raggruppati/consorziati.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al punto 7.1 lett. a) e b) (relativi all'iscrizione alla CCIAA e all'Albo ministeriale) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economico-finanziaria** di cui al **punto 7.2. lett. c)** e i **requisiti di capacità tecnico-professionale** di cui al **punto 7.3 lett. d)** del presente disciplinare (**relativi al fatturato globale medio annuo e al servizio analogo**) devono essere posseduti direttamente dal consorzio che partecipi in proprio ovvero dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

I requisiti di **capacità tecnico-professionale** di cui ai **punti 7.3 lett. e) e f)** (relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione della qualità e della responsabilità sociale di impresa) sono attestati e verificati in relazione:

- al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici
ovvero
- al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale includa la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice (**par. 7.2 e 7.3** del presente Disciplinare) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, rispettivamente indicati ai **par. 6 e 7.1** del presente Disciplinare.

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni di conformità del sistema di gestione della qualità di cui al precedente **par. 7.3 lett. e)** e del sistema di gestione della responsabilità sociale di cui al precedente **par. 7.3 lett. f)** comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere subappaltatore di altro concorrente.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali di cui al precedente par. 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti secondo quanto previsto al successivo par. **15.3.2**

L'ausiliaria deve inoltre presentare le dichiarazioni e i documenti indicati al successivo par. **15.3**.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al Responsabile del Procedimento, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al par. **2.3**, al concorrente la sostituzione

dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al paragrafo 7.1, 7.2 e 7.3 del presente Disciplinare limitatamente alle quote del servizio che andranno ad eseguire.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

In caso di subappalto, la stazione appaltante provvede, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, a corrispondere all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria** come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo massimo stimato dell'affidamento. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo precitato, l'ammontare della cauzione dovrà pertanto essere pari a: € 6.000,00 (euro seimila/00).

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000². La riduzione del 50%, non

² In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93 comma 7 da ultimo richiamata, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di microimpresa, piccola o media impresa³ dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

- 2) Sarà inoltre necessaria una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e**

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

³ Cfr. *raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).*:

- **Microimprese:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 Milioni di EUR.**

- **Piccole imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 Milioni di EUR.**

- **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che **occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.**

ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. con bonifico, da effettuare in favore di:

Banca d'Italia – Tesoreria di Roma
IBAN: IT81O010000324534840000001

Nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. **cognome e nome o ragione sociale** del depositante (anche se coincidente con l'ordinante) su un numero massimo di **26 caratteri**;
- II. **codice IPA**: 1MY1DW;
- III. **codice CIG**: 95531737BF;
- IV. **codice fiscale del depositante** su un numero massimo di **16 caratteri** (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore:

b. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l'operatore economico dovrà inserire all'interno della Busta A, in alternativa, uno fra i seguenti documenti:

- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità

del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

- Duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per almeno **180 giorni** (dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta);
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO.

Stante la natura del servizio, il sopralluogo non è previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>.

A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare copia della ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 25/01/2023**, pena l'irricevibilità dell'offerta

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1.2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta; la stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o guasti tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Si precisa che:

La documentazione di gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da un procuratore di quest'ultimo di cui dovrà essere allegata la procura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino

alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **sette giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a sistema, nelle busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Tabella n. 1

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta A
Domanda di partecipazione - AII. I	Amministrativa
Procure	Amministrativa
DGUE concorrente - AII. II	Amministrativa
DGUE dell'ausiliaria - AII. II	Amministrativa
Dichiarazione integrativa del concorrente - AII. III	Amministrativa
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria – contratto di avvalimento - AII. III	Amministrativa
Contratto di avvalimento	Amministrativa
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Amministrativa
F24 attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Garanzia provvisoria e impegno	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del contributo ANAC	Amministrativa
Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del concorrente - AII. V	Amministrativa
Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 dell'ausiliaria - AII. V	Amministrativa
PASSOE	Amministrativa
PASSOE dell'ausiliaria	Amministrativa
Patto di integrità del concorrente - AII. IV	Amministrativa
Patto di integrità dell'ausiliaria - AII. IV	Amministrativa
Ulteriore documentazione a comprova	Amministrativa
Documento	Busta B
Documentazione tecnica riportante i contenuti di cui al par. 16	Tecnica
Documento	Busta C
Offerta economica (generata dal sistema)	Economica

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 (euro sedici) dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24. Il codice tributo per il pagamento è il **codice 1552**.

In alternativa, sarà consentito al concorrente, in conformità a quanto previsto dal Bando Tipo ANAC n. 1/2021, di acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione. In questa ipotesi, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo "comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F24 ovvero copia del contrassegno in formato .pdf.

Il concorrente dovrà dichiarare che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

Nel caso di RT l'imposta di bollo è unica per l'intero RT.

La domanda di partecipazione, conforme al modello di cui all'**Allegato I**, dovrà essere caricata a Sistema nell'apposita busta, così come meglio indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo ed essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente, di cui dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o procuratore dello stesso;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica** (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

Il concorrente allega, se del caso:

- a) copia conforme all'originale della procura;
- b) *(nel caso di RTI o consorzio ordinario costituito)* originale o copia autentica dell'atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all'art. 48 co. 13 del D.Lgs. 50/16, risultante da scrittura privata autenticata, conferito da tutte le mandanti all'operatore economico mandatarario.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► **indicare:**

- la **forma di partecipazione** alla gara tra quelle previste dall'art. 45, comma 2 del D.lgs 50/2016 (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE), con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale, Codice fiscale, partita IVA e PEC);
- *(in caso di RTI sia costituiti che costituendi, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE)* i dati identificativi (denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale, Codice fiscale, partita IVA e PEC) e **il ruolo di ciascuna impresa** (mandataria/mandante; capofila/consorziata) con specifica indicazione, in caso di RT sia

costituiti che costituendi, delle quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;

- (in caso di **RT costituendi**) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a **conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti
- (in caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice**), per **quali consorziati il consorzio concorre** con la relativa sede legale; qualora il consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- (in caso di **operatore economico stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ex art. 45, co. 1 del D. Lgs. 50/2016**), gli estremi di identificazione del concorrente nonché il soggetto munito del relativo potere di rappresentanza.

► **e dichiarare:**

- a) (in caso di pagamento dell'imposta di bollo mediante contrassegno) che l'imposta di bollo è stata assolta mediante marca da bollo da euro 16,00, indicando il relativo numero seriale;
- b) di aver preso integrale visione della documentazione di gara e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni e i termini in essa contenuti;
- c) di aver preso piena conoscenza delle condizioni e dei requisiti di partecipazione, il cui possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, sarà oggetto di verifica da parte dell'Agenzia del Demanio;
- d) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possano avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- e) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- f) di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di "accesso agli atti", ovvero a chiunque eserciti il diritto di "accesso civico" ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura

ovvero, in alternativa

non autorizzare la stazione appaltante, qualora sia stato esercitato il diritto di "accesso agli atti" o il diritto di "accesso civico" di cui innanzi, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B.: tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del codice e il concorrente dovrà indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. L'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (**Allegato II**) di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

PARTE II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- nella **Parte II, lettera A**, dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, così come già indicata nell'ambito della domanda di partecipazione;
- nella **Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i **dati** (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso

Si precisa che:

- **in caso di** partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 (**RTI/Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE**) per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle **Parti da II a VI**;
- **in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e - ove non partecipino in proprio - di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del medesimo decreto legislativo**, il DGUE dovrà essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate;

❖ In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento; per ciascuna ausiliaria, il concorrente allega, nella Busta A "Documentazione amministrativa", la documentazione indicata al paragrafo 15.3.2 del presente disciplinare.

❖ In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, dovrà indicare, nella Parte II, lettera D, la volontà di avvalersi o meno del subappalto. In tal caso, dovrà indicare la quota e la specifica attività che si intende subappaltare.

PARTE III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (DGUE Sez. A-B-C-D).

PARTE IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» e compilando nei termini di cui al precedente **paragrafo 7**:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità di cui al par. **7.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. **7.2** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. **7.3** del presente disciplinare.

N.B.: avuto riguardo ai requisiti di cui al par. 7.3 lett. e) e f) l'operatore economico dovrà indicare all'interno del DGUE, nella Parte IV Sez. C, punto 13, il possesso dei requisiti.

PARTE VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, debitamente sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante della società o consorzio, dovrà essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete di imprese, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune, ove presente, e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Ciascun concorrente dovrà rendere una **dichiarazione integrativa (Allegato III)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 co.3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) **oppure** la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 co.3⁴ del D.lgs. 50/2016:

- a) in caso di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
- b) in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- c) in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- d) in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro⁵;

⁴ Per ogni ulteriore chiarimento in merito all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali (art. 80 co. 1 e 3 del Codice) si rinvia al Comunicato dell'ANAC dell'08/11/2017 depositato il 14/11/2017.

⁵ Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.

- e) soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
2. *(ad integrazione della dichiarazione resa nella Sez. B punto 2) del DGUE ed unicamente qualora l'operatore abbia attestato di non avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali)* che il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto, essendosi la relativa estinzione perfezionata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (art.80, comma 4 del D.lgs. 50/2016);
 3. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019 e poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017);
 4. *(in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato, allegando la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d) del R.D. n. 267/1942 che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Ovvero

- (per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267 e non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del medesimo Regio Decreto)* ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 4⁶ del Codice appalti;
5. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 6. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
 7. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato.

NB. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

⁶ Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;
- attestazione di avvenuto pagamento dell'**imposta di bollo** di cui al paragrafo 15.1;
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 co. 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente, avendo cura di compilare la parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (**Allegato IV**); L'allegato in questione dovrà essere presentato **da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE, ivi comprese le imprese ausiliarie**;
- **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 25 del presente Disciplinare in materia di "*Trattamento dei dati personali*" (**Allegato V**). L'allegato in questione dovrà essere presentato **da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE, ivi comprese le imprese ausiliarie**;
- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. L'allegato in questione dovrà essere presentato **da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE**;
- ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

In caso di avvalimento, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento ai commi 1 e 7, il concorrente dovrà inoltre produrre, per ciascuna ausiliaria:

- 1) **DGUE**, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, commi 1 e 7 del Codice, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200, con la quale la stessa si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente, e si obbliga altresì a non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) **dichiarazione integrativa** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, resa nei termini di cui al precedente paragrafo 15.3.1 del presente Disciplinare (Allegato III);
- 4) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, recante i contenuti di cui al paragrafo 8 del presente disciplinare. In particolare, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, in conformità al modello allegato (Allegato V);

- 6) **PASSOE** dell'ausiliaria;
- 7) **Patto di integrità** dell'impresa ausiliaria reso in conformità al modello di cui all'Allegato IV.

15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, nonché l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate (da rendersi preferibilmente secondo il modello di dichiarazione riportato nella domanda di partecipazione, **Allegato I**)

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. **rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve, a **pena di esclusione**, far pervenire all'Amministrazione, attraverso il Sistema, un'**offerta tecnica** consistente in una relazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (o da un procuratore). La relazione tecnica dovrà avere una dimensione non superiore a 20 cartelle dattiloscritte, formato A4 (una cartella = una facciata di foglio A4) e recare la descrizione dei seguenti aspetti:

- **Metodologia di ricerca e selezione delle risorse umane:** il punteggio sarà attribuito sulla base di: analisi puntuale dei fabbisogni espressi, bacino di ricerca, canali di reclutamento, utilizzo banche dati, metodo proposto per la gestione dei cv, numero di candidati presenti in banca dati che abbiano sostenuto almeno un colloquio di valutazione, modalità di selezione del personale proposto.
- **Formazione dei lavoratori:** formazione generale e specifica, erogata oltre quella di legge, per la qualificazione del personale proposto all'Agenzia. Il punteggio sarà attribuito sulla base di: articolazione del progetto formativo, esistenza e consistenza di Fondi accantonati dedicati a tal fine, modalità di erogazione della formazione suindicata.
Per formazione generale si intende l'attività formativa di orientamento generale e trasversale rispetto alla carriera professionale dei singoli (ad esempio: conoscenza delle funzioni aziendali, del funzionamento della pubblica amministrazione in senso ampio ecc.). Per formazione specifica si intende l'attività formativa orientata a specifiche mansioni o conoscenze di interesse dell'Agenzia in quanto riconducibili al profilo professionale ricercato/inserito.

La formazione specifica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (4 ore) viene erogata dall'Agenzia del Demanio, in aggiunta alle ore di formazione generale obbligatoria (sempre in materia di salute e sicurezza) erogata dalla società di somministrazione. L'ulteriore formazione specifica sarà invece oggetto di proposta nell'ambito dell'offerta tecnica (e di valutazione in sede di gara).

- **Modalità di svolgimento dell'incarico:** il punteggio sarà attribuito sulla base di:
 - a) caratteristiche della struttura dedicata: competenze del team di lavoro dedicato al servizio; seniority delle risorse dedicate e relativo contratto di lavoro;
 - b) filiali sul territorio;
 - c) applicativi informatici utilizzati e/o condivisibili con l'Agenzia del Demanio;
 - d) modalità di monitoraggio periodico della soddisfazione del cliente.
- **Modalità di raccordo con il committente:** il punteggio sarà attribuito sulla base di contenuti del servizio di raccordo offerto al committente, disponibilità oraria apertura uffici, gestione, mezzi/strumenti e organizzazione delle operazioni di raccordo.

Si precisa che le pagine della relazione tecnica eventualmente eccedenti la dimensione massima sopra indicata non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara. Nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che l'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, a **pena di esclusione**, far pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'**Offerta economica** secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema, con modalità solo in cifre, del valore richiesto consistente in un unico rialzo percentuale sugli importi rappresentati nella tabella sotto riportata, che indicano la retribuzione lorda oraria per livello da CCNL; tale valore verrà riportato su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla: scaricata e salvata sul proprio PC; sottoscritta digitalmente.

Livello inquadramento	Retribuzione base lorda oraria da CCNL
Livello 1	9,94
Livello 2	10,79
Livello 3	12,01
Livello 4	13,09
Livello 5	14,28
Livello 6*	15,62
Livello Q*	16,63
Livello Q Super*	17,34

**per i livelli 6, Quadro e Quadro super sono previste indennità di funzione, come da CCNL*

N.B. gli importi orari sui quali applicare il ricarico % proposto corrispondono alle retribuzioni lorde mensili diviso 156 (divisore contrattuale); in caso di variazioni nelle retribuzioni lorde orarie indicate nella tabella, generate da eventuali rinnovi contrattuali successivi alla pubblicazione della procedura di gara, la percentuale proposta sarà applicata ai nuovi importi contrattuali.

L'offerta economica dovrà includere tutti gli oneri connessi al servizio di somministrazione, quali:

- ricerca, selezione e somministrazione del personale;
- retribuzione del lavoratore (inclusi tutti i ratei che si maturano obbligatoriamente in relazione all'esistenza del rapporto di lavoro, oltre TFR e versamento degli oneri previdenziali e assistenziali e/o assicurativi previsti per legge);
- assenze per infortuni;
- costi di sostituzione del personale;
- oneri di cui ai fondi per la formazione;
- costi amministrativi generali e specifici del personale.

Si precisa che:

- non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema alla seconda cifra decimale;
- non saranno ritenute valide offerte al ribasso, le quali, di conseguenza, comporteranno l'esclusione del concorrente.
- non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte sottoposte a condizione o alternative;
- l'Agenzia procederà alla verifica delle eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto indicato al paragrafo **21** del presente disciplinare;

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione applicando il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Tabella n. 2

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio totale per l'offerta i-esima (Pi) è dato dalla somma del punteggio tecnico (Pti) e del punteggio economico (Pei), secondo l'espressione seguente:

$$P_i = P_{ti} + P_{ei}$$

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

Tabella n. 3

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI
1) OFFERTA TECNICA	70
A) Metodologia di ricerca e selezione delle risorse umane	20
B) Formazione dei lavoratori	20
C) Modalità di svolgimento dell'incarico	20
D) Modalità di raccordo con l'Agenzia del Demanio	10
2) OFFERTA ECONOMICA	30

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica, pari ad un massimo di 30 punti, sarà attribuito sulla base del minor rialzo percentuale sulla retribuzione lorda oraria per livello da CCNL, tale da realizzare il minor esborso per l'Amministrazione senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri di cui alle lettere da A) a D) della tabella n. 3 è attribuito un coefficiente assegnato discrezionalmente da ciascun commissario sulla base della seguente tabella:

Tabella n. 4

GRIGLIA DI VALORI	
ELEMENTI FORNITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	COEFFICIENTI
Nessun elemento fornito	0
Elementi insufficienti	0,1
Elementi esigui	0,2

Elementi non rilevanti	0,3
Elementi di scarsa rilevanza	0,4
Elementi di discreta rilevanza	0,5
Elementi adeguati	0,6
Elementi più che adeguati	0,7
Elementi più che adeguati e con caratteristiche di interesse	0,8
Elementi con caratteristiche particolarmente apprezzabili	0,9
Elementi con caratteristiche di eccellenza	1

Ciascun componente della commissione attribuirà – in base alla tabella sopra riportata – un coefficiente, variabile tra zero e uno, a ciascun elemento qualitativo di valutazione. Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque.

A seguire si procederà a moltiplicare ciascun coefficiente definitivo per il relativo fattore ponderale attribuendo così un punteggio a ciascun elemento di valutazione. Infine, verranno sommati tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione in riferimento a ciascun concorrente.

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Formula per l'attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa

$$V(a)_i = R_{min}/R_a$$

dove:

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente ossia valore numerico del rialzo percentuale più basso offerto in sede di gara

R_a = valore offerto dal concorrente a

18.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)_i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)_i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice, nominata successivamente al termine di scadenza delle offerte, sarà composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, in

conformità all'art. 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, ove ritenuto necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. SVOLGIMENTO DELLA GARA - INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Si segnala che l'Amministrazione, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, tutte le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità secondo quanto previsto nel presente paragrafo.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **26/01/2023**, alle **ore 10.00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

In particolare, la Commissione di gara di cui al precedente paragrafo 19, dopo averne dato avviso ai concorrenti, avvierà sul Sistema le operazioni di gara svolgendo le seguenti attività:

- a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte è attestata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) apertura delle offerte tecniche;
- c) valutazione delle offerte tecniche;
- d) apertura delle offerte economiche;
- e) valutazione delle offerte economiche;
- f) esame della documentazione amministrativa

Si precisa che alla prima seduta di gara (e alle successive sedute pubbliche da tenersi per compiere le attività di cui alle lettere *b*), *d*) ed *f*)), i concorrenti, potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica nei giorni e orari che saranno tempestivamente comunicati mediante l'"Area comunicazioni" del Sistema ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

20.1 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo **18.2** del presente disciplinare.

Effettuata la riparametrazione, la Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e ne comunica i nominativi alla Stazione Appaltante che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procede all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, la Commissione procede, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all'apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, attraverso il Sistema:

- a) i “punteggi tecnici” (**PT**) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) i prezzi offerti.

Sono collocati ai primi tre posti in graduatoria i concorrenti che hanno presentato le tre migliori offerte.

Nel caso in cui l’offerta del quarto classificato ottenga lo stesso punteggio complessivo di uno dei primi tre classificati ma punteggi differenti per l’offerta tecnica e l’offerta economica, verrà accordata preferenza al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui l’offerta del quarto classificato ottenga lo stesso punteggio complessivo di uno dei primi tre classificati e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo **2.3**; ove permanga l’ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente da collocare nell’ambito dei primi tre posti in graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo **2.3**.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo **20.2**.

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, le offerte appaiano anormalmente basse, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che, all’esito dell’attività di valutazione della documentazione amministrativa di cui al paragrafo **20.2**, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo **21**.

L’eventuale verifica di anomalia dell’offerta avviene quindi ad esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

20.2 APERTURA BUSTA A – ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti, in una successiva seduta pubblica la Commissione di gara accede all’area contenente la documentazione amministrativa di ciascuna offerta presentata, contenuta nella sezione “Busta Amministrativa” del Sistema, e ne verifica la completezza e la regolarità. Si precisa che, stante il ricorso all’inversione procedimentale, l’esame della documentazione amministrativa avverrà esclusivamente nei confronti **dei primi quattro classificati** in graduatoria.

La Commissione quindi, procede a:

- a) verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Fermo restando il soccorso istruttorio, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 83 comma 9 del Codice (cfr. paragrafo 14 del presente Disciplinare), l'esito delle attività di valutazione della documentazione amministrativa da parte della Commissione, verrà reso noto ai concorrenti mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale dell'Ente e tramite Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 provvedendo altresì alla pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione della specifica gara.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

All'esito delle operazioni di cui sopra, e salva l'eventuale verifica di anomalia di cui al successivo paragrafo **21**, la Commissione procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo **22**.

In caso di esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativa, si provvederà a confermare la graduatoria precedentemente redatta; in caso di esito negativo, la Commissione, appositamente riconvocata, procederà alla rideterminazione della classifica, fermi restando i coefficienti già attribuiti alle singole offerte, ricalcolando il totale dei punteggi dati, al netto dei punti assegnati ai concorrenti esclusi, non potendo ritenersi la graduatoria cristallizzata sino al termine della "*fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte*", così come previsto dall'art. 95, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare le prime tre migliori offerte anormalmente basse. Qualora tali offerte risultino anomale, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare le migliori offerte ritenute non anomale. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto a ciascun concorrente sottoposto a verifica la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente par. **22**.

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore dei concorrenti che hanno presentato le tre migliori offerte.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al par. 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica la gara**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

A tal fine, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, ai concorrenti classificatisi utilmente in graduatoria, i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE dell'ANAC.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procede, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procede, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia) ferma restando la possibilità di procedere alla stipula del contratto sulla base dell'informativa liberatoria provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") e ss.mm.ii. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dall'Accordo Quadro laddove si verificano le circostanze di cui all'art. 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula dovrà aver luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con gli aggiudicatari purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro verrà stipulato conformemente a quanto prescritto dall'art. 32, comma 14, del Codice in modalità elettronica mediante scrittura privata. Gli aggiudicatari depositano, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice ciascun affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

All'atto della stipulazione, ciascun aggiudicatario presenta una garanzia definitiva da calcolare sull'importo stimato dell'affidamento di € 300.000,00, secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria degli aggiudicatari è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

L'Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

Sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Per quanto concerne le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura, la Stazione Appaltante, su espressa richiesta dell'aggiudicatario, ne consentirà il rimborso rateizzato nel limite dei sessanta giorni di cui all'art. 216, c. 11, del Codice e del Decreto del MIT del 02/12/2016.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie giurisdizionali derivanti dalla presente procedura sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma, sito in Via Flaminia, n. 189, 00196 Roma. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di esecuzione del contratto. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, dalle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi e dal Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni (GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016). L'indirizzo a cui inviare l'istanza di accesso è servizipatrimonio@pce.agenziaedemanio.it.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio – DPO sempre contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta A (**Allegato Informativa trattamento dati personali – All. V**).

Il Direttore
Massimo Babudri

Visto
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Marina Santeusanio

Visto
Il Responsabile della U.O.
Gare e Supporto Legale
Dott.ssa Lucia Belloni